

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello depositato il 19 marzo 2015, C. Mauro ha appellato la sentenza n. 15234/47/2014 della CTP di Roma con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente ed annullata una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti in relazione ad IRPEF 2007. L'appellante Agenzia delle Entrate, in via preliminare, rileva la omessa ed insufficiente motivazione della sentenza. I giudici di primo grado hanno annullato la cartella ritenendo che l'Ufficio non abbia dimostrato l'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità e degli esiti del controllo. Rileva poi l'Ufficio che, nel caso di procedura prevista dall'[art. 36-ter](#) del DPR 600/73, non è prevista alcuna notifica formale di tali provvedimenti, ma gli stessi vengono inoltrati con posta ordinaria o raccomandata. Nella stessa cartella è evidenziata, nell'ipotesi in cui il contribuente non riceva detta comunicazione, la possibilità di rappresentare il disagio all'Ufficio entro gg. 30 dalla notifica della cartella stessa. Ciò permette all'Ufficio di esperire gli opportuni controlli e di disporre l'eventuale riduzione ad un terzo delle sanzioni. Il contribuente, dunque, avrebbe la possibilità di usufruire dell'identico sconto di cui avrebbe goduto caso li pagamento entro gg. 30 dall'invio delle comunicazione.

Tale comunicazione, come stabilito dallo stesso [art. 6](#) L. 212/2000, viene effettuata per prassi in maniera informale, e ciò comporta che, seppure l'Ufficio non avesse inviato tale comunicazione, non si potrebbe far discendere da tale mancanza la nullità della cartella di pagamento. La cartella, poi, è stata redatta ai sensi [art. 25](#) DPR 602/73, modificato dal DLgs. [46/99](#) ed altresì in modo conforme al modello ministeriale approvato con DM [28/6/99](#) ed è pertanto legittima. Il contribuente, inoltre, per pregressa esperienza nello stesso tipo di rilievo, per precedenti anni di imposta, sarebbe stato comunque in grado di comprendere il tipo di rilievo effettuato. Insiste, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado. Il contribuente non risulta costituito e l'Ufficio, in data 26 maggio 2015, ha prodotto avvisi di ricevimento relativi alla notifica dell'appello, inviato al contribuente presso la sua residenza e presso il domicilio professionale, essendo difensore di se stesso.

Motivi della decisione

La Commissione rileva che nei controlli ex [art. 36-ter](#) DPR 600/73 è obbligatorio ascoltare il contribuente e motivare le rettifiche effettuate, come deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. [15312](#) del 2014. Infatti il controllo ex art. 36-ter risulta maggiormente incisivo e per questo motivo è necessario esperire un contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo, effettuando una comunicazione che renda edotto il contribuente circa le motivazioni poste a base dei recuperi di imposta. L'Ufficio sostiene che la comunicazione di irregolarità può essere notificata senza particolari formalità, con posta ordinaria o raccomandata. Considerato, comunque, che il contribuente dichiara di non aver ricevuto tale comunicazione, è onere dell'Ufficio dimostrare l'avvenuta spedizione e ricevimento da parte del contribuente, prova che non è stata fornita. La lettera di comunicazione di irregolarità prodotta dall'Ufficio appellante secondo cui nella cartella esattoriale sarebbe evidenziata la possibilità di segnalare all'Ufficio il mancato ricevimento della comunicazione di irregolarità entro gg. 30 dalla notifica della cartella stessa, si osserva che, dai documenti di causa, tale nota non risulta. La sentenza di primo grado andrà pertanto confermata. Nulla sulle spese, posto che il contribuente non si è costituito.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.